COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 38 def.

Bruxelles, 23.02.1994
94/0034(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

(presentata dalla Commissione)

I N D I C E

RELAZIONE

A. Osservazioni generali

I. Natura e entità del problema

1. Dati statistici
2. Gli enti locali negli Stati membri
3. Situazione giuridica

II. Antefatti e lavori preparatori

III. L'Articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE

1. La disciplina generale
a) Una regolamentazione "leggera"
b) Il principio di uguaglianza
c) La libertà di scegliere lo Stato in cui votare
d) I requisiti di cittadinanza e di residenza
e) Le elezioni locali contemplate dal trattato

2. I regimi derogatori

IV. Sussidiarietà e proporzionalità

B. Commento agli articoli

Articolo 1: Oggetto della direttiva
Articolo 2: Definizioni
Articolo 3: Requisiti sostanziali in materia di capacità elettorale attiva e passiva
Articolo 4: Residenza
Articolo 5: Cause di ineleggibilità
Articolo 6: Incompatibilità
Articolo 7: Iscrizione su domanda e obbligo di voto
Articolo 8: Requisiti formali per l'esercizio del diritto di voto
Articolo 9: Requisiti formali per l'esercizio del diritto di eleggibilità
Articolo 10: Mezzi di ricorso
Articolo 11: Informazione degli elettori
Articolo 12: Deroghe
Articolo 13: Diritti acquisiti

TESTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

RELAZIONE

A. Osservazioni generali

I. Natura ed entità del problema

1. Dati statistici

Al giorno d'oggi circa 5 milioni di cittadini dell'Unione risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Sono stabiliti in altri Stati membri circa 130.000 Belgi, 40.000 Danesi, 290.000 Tedeschi, 360.000 Greci, 470.000 Spagnoli, 300.000 Francesi, 630.000 Irlandesi, 1,2 milioni di Italiani, 11.000 Lussemburghesi, 240.000 Olandesi, 840.000 Portoghesi e 400.000 Britannici.
I cittadini comunitari che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza sono circa 541.000 in Belgio, 27.000 in Danimarca, 1,3 milioni in Germania, 50.000 in Grecia, 240.000 in Spagna, 1,3 milioni in Francia, 62.000 in Irlanda, 150.000 in Italia, 105.000 in Lussemburgo, 163.000 nei Paesi Bassi, 29.000 in Portogallo e circa 880.000 nel Regno Unito[1].

Sono circa 4 milioni i cittadini dell'Unione che non godono del diritto di elettorato attivo e passivo nello Stato membro in cui risiedono e di cui non hanno la cittadinanza, mentre altri 2,6 milioni perdono questo diritto nello Stato membro di origine per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro. Circa 1,6 milioni di cittadini dell'Unione devono recarsi di persona nel proprio Stato membro di origine per votare alle elezioni comunali.

2. Gli enti locali negli Stati membri

a) Senza entrare in dettagli è possibile individuare, nei singoli Stati membri, alcune caratteristiche comuni agli enti locali[2]:

- Un territorio che molto spesso è in comune con lo Stato di cui costituisce una circoscrizione amministrativa;

- Un certo grado di autonomia[3] riconosciuta dalla costituzione o dalla legge ordinaria in forza o di una norma generale di competenza o dell'attribuzione di un certo numero di competenze; in molti Stati membri gli enti locali esercitano non solo competenze in nome proprio ma - nell'ambito del decentramento amministrativo - anche competenze in nome dello Stato;

[1] Fonte : EUROSTAT, Statistiche demografiche 1992.

[2] Cfr. Alain Delcamp, Les institutions locales en Europe, Paris 1990, pag. 41.

[3] Cfr. ad esempio, l'articolo 3 della Carta europea delle autonomie locali, approvata dal Consiglio d'Europa nel 1985.

- Un'assemblea rappresentativa eletta a suffragio universale e diretto;

- Un certo grado di protezione giuridica, (quanto meno ad opera della legge) e di controllo ad opera dell'amministrazione dello Stato[4]. Nella maggior parte dei casi la legge stabilisce la composizione degli organi comunali e le modalità di disposizione dei loro membri, le competenze, la dotazione finanziaria e le modalità con cui si svolgono i controlli da parte dello Stato.

b) Si possono anche classificare questi enti locali con riferimento alla loro collocazione nella struttura politico-amministrativa dei singoli Stati membri; al riguardo si può distinguere fra enti locali elementari o di base e enti locali ad essi subordinati.

aa) Gli enti locali elementari o di base sono le autorità più vicine ai cittadini; sono dotate, in forza di disposizioni costituzionali o della legge ordinaria, di un certo grado di autonomia e ad essi è affidato l'essenziale dei compiti propri dell'amministrazione locale. Questi enti hanno un proprio territorio, proprie istituzioni democratiche e i propri servizi amministrativi.

Queste entità amministrative sono le seguenti: Belgio: commune/gemeente/Gemeinde; Danimarca: primaerkommune, amtskommune; Germania: Gemeinde, Kreise; Grecia: koinotis, dimos; Spagna: municipio; Francia e Lussemburgo: commune; Italia: comune; Paesi Bassi: gemeente; Portogallo: conselhos o municipios; in Irlanda, si trovano le counties, county boroughs, urban districts, Non-county-boroughs e towns; nel Regno Unito le counties, districts, metropolitan districts, London boroughs e, in Scozia, regions e Island authorities.

La tabella che segue mostra quanto siano variabili da uno Stato membro all'altro il numero e l'estensione degli enti locali di base.

[4] Cfr., ad esempio gli articoli 8 e 11 della Carta europea delle autonomie locali.

Tavola 1 : Numero e popolazione dei comuni[5]

Stato membro	Numero di comuni	Popolazione media	Minimo	Massimo
Belgio	589	16.890	2.500 (5 %)	470.000
Danimarca	276	18.600		503.000
Germania[6]	8.592	7.050		2.068.300
Grecia	5.761	1.740	< 500 (53 %)	885.730
Spagna	8.150	4.780	< 500 (60 %)	3.100.500
Francia	36.600	1.580	< 500 (61 %)	2.152.000
Irlanda	88	39.750		502.700
Italia	8.000	7.190	< 1000 (22 %)	2.816.400
Lussemburgo	118	3.200		74.400
Paesi Bassi	700	21.270	< 5000 (10 %)	700.000
Portogallo	305	33.890		829.600
Regno Unito	444	129.040	< 75.000	810.000

5 Cfr. Jacques Ziller, Administrations comparées, Les systèmes politico-administratifs de l'Europe de Douze, Paris 1993, pag.180

6 Dati riferiti a prima della riunificazione della Germania.

Tabella 2 : Raffronto fra il numero di comuni e la loro popolazione[7]

Stato membro	Popolazione totale arrotondata	più di 10.000 ab.		1000 a 10.000 ab.		meno di 1000 ab.	
		%	Numero	%	Numero	%	Numero
B	9.000.000	51,0	303	49	286	-	-
DK	5.000.000	18,5	45	82,5	227	1,0	3
D	80.000.000	13,1	1.105	50	4.250	38,9	3.145
EL	11.000.000	1,5	91	18,5	1.114	80,0	4.817
E	38.000.000	6,7	547	33	2.689	60,3	4.914
F	57.000.000	2,3	765	19,3	6.886	78,4	28.782
IRL	3.000.000	3,8	21	30,6	171	65,6	558
I	56.000.000	16,0	1.292	62,0	5.006	22,0	1.776
L	400.000	5,0	5	48,0	61	47,0	60
NL	14.000.000	51,0	367	48,0	340	1,0	7
P	10.000.000	74,0	203	26,0	72	-	-
UK	56.000.000	100,0	481				

7 Cfr. Jacques Ziller, Administrations comparées, pag. 181

bb) Gli enti locali subordinati sembrano, a prima vista, ancora più vicini ai cittadini; in realtà essi sono materialmente e istituzionalmente subordinati alle collettività di base per cui dispongono di competenze molto limitate e, di norma, si presentano come suddivisioni degli enti suddetti[8].

Queste entità sono le seguenti: le "Stadt-, Gemeinde-, Ortsbezirke, Ortschaften, Ortsteile in alcuni Länder tedeschi[9]", in Grecia consigli di vicinato o le comunità, in Italia le circoscrizioni, in alcune regioni spagnole le "entidades locales menores", in Francia le "sections de communes" e gli "arrondissements"[10], nei Paesi Bassi le "deelgemeente" (consigli di quartiere), in Portogallo le "freguesias" (parrocchie) e, nel Regno Unito, le "parishes" e le "communities"[11]

3. Situazione giuridica

a) Il diritto di elettorato attivo e passivo (diritto di voto e di eleggibilità) alle elezioni comunali.
L'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo è, di norma, subordinato al possesso di due requisiti: la cittadinanza e la residenza; gli Stati membri possono esigere il possesso di entrambi questi requisiti o di uno solo di essi. Gli Stati membri in cui più forte si avverte, sul piano giuridico e politico, la tradizione romanistica e l'influsso della Rivoluzione francese, accordano maggiore rilevanza alla cittadinanza, mentre il Regno Unito e l'Irlanda accordano, per ragioni storiche, maggiore importanza al requisito della residenza.

Fino ad oggi, le costituzioni di metà degli Stati membri hanno riservato il diritto di elettorato attivo e passivo ai propri cittadini (Belgio [Art.4, par. 2], Germania [Art. 20], Grecia [Art. 51], Francia [Art. 3], Italia [Art. 48], Lussemburgo [Art. 52, 107]).

Tre Stati membri (la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito) riconoscono il diritto di voto soltanto ad alcune categorie di cittadini stranieri. In Portogallo e nel Regno Unito ciò è dovuto ai legami che si sono storicamente creati fra lo Stato membro ed altri paesi: nel Regno Unito possono votare ed essere eletti tutti i cittadini della Repubblica d'Irlanda e

[8] E' ovvio che la "visibilità", le attribuzioni e lo status giuridico di queste entità non sono identiche in tutti gli Stati membri. Il maggior grado di visibilità di questi enti subordinati si riscontra nel Regno Unito (parishes in Inghilterra, Communities nel Galles e in Scozia) e in Porogallo (freguesias). In Francia, les sections de communes hanno personalità giuridica.

[9] I Länder sono i seguenti: Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Bassa Sassonia, Renania del Nord-Westfalia, Renania-Palatinato, Saar, Schleswig-Holstein, le città-regione di Brema, Berlino ed Amburgo. Non tutti i nuovi Länder della germania dell'Est hanno istituito nuove istruzioni municipali.

[10] Solo le città di Parigi, Lione e Marsiglia sono suddivise in "arrondissements".

[11] Le "parishes" esistono soltanto in Inghilterra; ad esse sono assimilabili le "communities" del Galles, mentre in Scozia l'istituzione delle "communities" è facoltativa.

tutti i cittadini del Commonwealth, mentre in Portogallo hanno il diritto di votare e di candidarsi, su base di reciprocità, i cittadini dei paesi di espressione portoghese (in pratica, si tratta dei soli Brasiliani). In Spagna il diritto di elettorato attivo è riconosciuto, su base di reciprocità, ai residenti stranieri; tuttavia questa norma non è ancora operativa o perchè non vi sono accordi bilaterali o perchè questi non sono ancora entrati in vigore[12].

La Danimarca, l'Irlanda e i Paesi Bassi riconoscono il diritto di elettorato attivo e passivo a tutti i residenti stranieri nell'osservanza di disposizioni diverse.

L'Irlanda assimila i cittadini stranieri residenti ai cittadini irlandesi residenti (sezione 2 Electoral Amendement Act 1985).

In Danimarca e nei Paesi Bassi i cittadini stranieri residenti, per essere elettori o eleggibili, devono possedere determinati requisiti. In entrambi gli Stati, gli interessati devono fornire la prova di aver risieduto sul territorio nazionale per un periodo minimo che, in Danimarca, è di 3 anni [articolo 1 della legge sulle elezioni locali] e nei Paesi Bassi di 5 anni [Art. B 1 A della legge elettorale]. I Paesi Bassi esigono, inoltre, che l'interessato sia titolare del diritto di soggiorno e non sia al servizio di uno Stato straniero (Art. B 1 A Kieswet, Art. 21 Gemeentewet).

Negli Stati membri in cui i cittadini stranieri possono votare ed essere eletti nei consigli comunali non esistono disposizioni specifiche volte ad impedire che queste persone partecipino anche alle elezioni locali nel proprio paese di origine.

In 8 Stati membri i cittadini che risiedono fuori del territorio nazionale perdono il diritto di elettorato attivo e passivo. In Grecia ed in Italia, gli elettori che risiedono all'estero devono recarsi nel paese di origine per poter votare alle elezioni locali. Solo la Francia e la Spagna mantengono integralmente il diritto di voto dei cittadini che si sono stabiliti all'estero.

b) <u>Collegamento con la collettività locale di base</u>
Tutti gli Stati membri dispongono che i cittadini elettori e eleggibili, per poter votare o candidarsi alle elezioni in un ente locale di base devono avere previamente istituito un collegamento stabile con tale collettività.

In relazione al diritto di voto, la legge elettorale di ogni Stato membro impone che l'elettore abbia la sua residenza principale o ordinaria[13] nel territorio dell'ente locale di base in cui desidera votare. In tre Stati membri gli elettori devono inoltre provare di aver risieduto per il prescritto numero di anni nel territorio del comune (Belgio: 6 mesi; Germania: tra 3 e 6 mesi a seconda del Land; Grecia: 2 anni in caso di cambiamento di residenza da un comune all'altro). Altri Stati membri richiedono la prova che l'elettore

[12] Si veda, in particolare, l'accordo concluso con i Paesi Bassi il 23 maggio 1989 che non è ancora entrato in vigore.

[13] Il concetto di "ordinary residence" del diritto inglese e irlandese è analogo a quello di "residenza principale" in altri Stati membri.

risieda nel comune in un giorno di riferimento determinato (Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Spagna). In sette Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna) è richiesto un ulteriore adempimento formale, quello dell'iscrizione obbligatoria nel registro della popolazione residente.

In due Stati membri il diritto di voto viene esercitato nel comune di nascita alle condizioni fissate dalla legge (Grecia e Italia [solo per gli emigrati]. In Francia possono votare le persone che sono iscritte per la quinta volta ininterrottamente nel ruolo delle imposte dirette comunali.

In relazione al diritto di eleggibilità, il candidato deve, di regola, fornire la prova dell'esistenza di un legame particolare con l'ente locale di base in cui vuole candidarsi a membro dell'organo rappresentativo o esecutivo. Nella maggior parte degli Stati membri i candidati devono - secondo le informazioni disponibili - dimostrare di avere il domicilio o la residenza principale nel territorio dell'ente in cui si candidano (Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito). Nel Regno Unito può candidarsi alle elezioni comunali chi abbia risieduto nel territorio dell'ente locale nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento (10 ottobre) ovvero chi vi abbia occupato un terreno o svolto la propria attività professionale a titolo principale. In Francia è eleggibile chi sia iscritto al ruolo delle imposte dirette comunali o chi dimostri di aver titolo ad esservi iscritto al 1° gennaio dell'anno delle elezioni.

c) Le cause che determinano la perdita dei diritti elettorali
La normativa degli Stati membri in materia d'incapacità elettorale e d'ineleggibilità sono diversissime tra loro e sono il frutto di tradizioni giuridiche diverse.

aa) Incapacità elettorale

Gli elettori possono essere privati del diritto di voto per effetto di una decisione presa nei loro confronti per diversi motivi.

In dieci Stati membri l'incapacità elettorale può derivare da una condanna penale. Fanno eccezione la Danimarca e l'Irlanda. In Irlanda, tuttavia, le persone detenute per legge in uno stabilimento penale devono essere iscritte nelle liste elettorali del luogo in cui risiederebbero se non fossero detenute. Dato che conservano il diritto di voto, se il giorno delle elezioni si trovano in libertà, i detenuti possono esercitarlo. In Danimarca non esistono attualmente disposizioni che privano del diritto di voto l'elettore colpito da una condanna penale.
Altri motivi d'incapacità elettorale sono l'indegnità morale in Italia e la condanna per "corrupt or illegal practice" nel Regno Unito.

In dieci Stati membri le persone di maggiore età sottoposte a tutela o curatela o le persone riconosciute affette da malattia mentale sono private del diritto di voto. Soltanto l'Italia fa eccezione a questa regola. Nel Regno Unito questa causa d'incapacità elettorale può derivare dal fatto che i malati di mente ricoverati in ospedali psichiatrici sono ritenuti privi di residenza. In Irlanda la situazione giuridica delle persone ricoverate in ospedali

psichiatrici è, nel complesso, analoga a quella dei detenuti. In Danimarca, tuttavia, perdono il diritto di voto soltanto le persone la cui incapacità elettorale è stabilita dalla legge.

Le decisioni in materia d'incapacità elettorale hanno portata ed effetti diversi nei singoli Stati membri.

L'elettore che ha subito una condanna penale può essere privato del diritto di voto automaticamente perchè la legge così prevede oppure, in alternativa, per effetto di una decisione individuale dell'autorità giudiziaria. In Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Portogallo una condanna per determinati reati implica automaticamente la perdita della capacità elettorale. Nel Regno Unito l'incapacità elettorale è conseguenza automatica di una condanna a pene detentive. In Germania, invece, e in alcuni casi in Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo è indispensabile una decisione specifica del giudice. In Irlanda l'incapacità elettorale deriva dal fatto che l'elettore è detenuto in carcere e, di conseguenza, privato della sua "residenza ordinaria".
Si possono classificare le diverse discipline nazionali dell'incapacità elettorale con riferimento ai motivi che sono all'origine della perdita del diritto di voto. In alcuni Stati membri (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito) l'incapacità elettorale è conseguenza, in linea di massima, della condanna dell'interessato a pene di una certa entità ovvero alla sua condanna per determinati tipi di reati. In altri Stati membri (Germania, Grecia, Portogallo) la perdita del diritto di voto è limitata, in linea di massima, ai casi previsti dalla legge. In Francia e nei Paesi Bassi la legge indica, eccezionalmente, alcuni articoli del codice penale la cui violazione può giustificare la perdita del diritto di voto. In Spagna, la decisione di privare l'elettore della sua capacità elettorale è demandata esclusivamente al potere discrezionale del giudice. In alcuni casi anche i giudici francesi, lussemburghesi, olandesi e portoghesi dispongono di tale potere.

In linea di massima, per un malato di mente il fatto di essere affidato ad un tutore o ad un curatore o di essere internato implica, ipso iure, l'incapacità elettorale. Nel Regno Unito i malati di mente internati sono considerati privi di residenza. In Danimarca, l'internamento in un ospedale psichiatrico non implica l'automatica perdita del diritto di voto. In Spagna ed in Portogallo l'incapacità elettorale dev'essere esplicitamente dichiarata. In Italia, le persone di maggiore età sottoposte a tutela o curatela hanno diritto di voto, da quando il legislatore italiano ha abrogato le limitazioni precedentemente previste dalla costituzione. Nel Regno Unito i malati di mente possono esercitare il diritto di voto nei periodi di lucidità mentale colà chiamati "lucida intervalla".

In tutti gli Stati membri è competente a pronunciare le condanne penali il giudice ordinario; tuttavia, le decisioni in materia di tutela, curatela o internamento possono talora emanare da autorità amministrative.

In ordine all'incidenza delle decisioni straniere, sembra che, in linea di massima, le condanne penali pronunciate da un tribunale straniero non possano comportare l'incapacità elettorale nello Stato membro di origine. Il Regno Unito, tuttavia, fa eccezione a questa regola poichè, in base al diritto britannico, assume esclusivamente rilevanza il fatto che l'interessato sia effettivamente detenuto o si trovi illegalmente in libertà e non già la circostanza che sia stato condannato da un giudice nazionale o straniero.

Le decisioni giudiziarie straniere in materia civilistica, se sono esecutive, possono comportare, in base alle norme del diritto internazionale privato, l'incapacità elettorale in Germania ed in Grecia, e, in alcuni casi, in Belgio e in Francia. Nei Paesi Bassi un elettore può essere privato del diritto di voto esclusivamente dalla decisione di un giudice olandese.

bb) Le cause di ineleggibilità

Sul piano generale si possono distinguere tre regimi in tema di cause di ineleggibilità. In Belgio, Italia e nei Paesi Bassi le cause di ineleggibilità sono identiche a quelle dell'incapacità elettorale. In altri Stati membri (Danimarca, Germania, Francia e Lussemburgo) alle indicate cause di incapacità si aggiungono altri motivi validi unicamente per l'ineleggibilità.
Nei rimanenti Stati membri (Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo, Regno Unito) le cause di ineleggibilità operano indipendentemente da quelle che riguardano l'incapacità elettorale. In Irlanda, le persone condannate per un reato punito dalla legge penale sono ineleggibili soltanto per il periodo in cui scontano una pena detentiva di durata superiore a sei mesi irrogata da un tribunale irlandese.

Con riferimento alla disciplina sostanziale si possono individuare due tipi di cause.

In alcuni Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito) alcune condanne penali possono comportare l'ineleggibilità del condannato.
Nel diritto tedesco, irlandese, italiano e britannico sono, di norma, ineleggibili le persone che hanno fatto fallimento o che sono considerate, per altri motivi, indegne di occupare una carica elettiva. In Danimarca non è eleggibile chi è stato condannato per atti ritenuti da tutti tali da renderlo indegno della carica di membro del consiglio comunale. L'ineleggibilità conseguente ad una condanna è decretata solo dopo la consultazione elettorale e non può mai essere invocata per impedire ad una persona di candidarsi.

d) I requisiti formali per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo

In tutti gli Stati membri, prima della consultazione elettorale, i cittadini devono adempiere alcune formalità per poter esercitare, nell'ambito di un determinato ente locale o di una determinata circoscrizione, il proprio diritto elettorale attivo e passivo.

aa) Esercizio del diritto di voto

Per poter esercitare il diritto di voto gli elettori devono essere iscritti, di norma, nelle liste elettorali della circoscrizione o del comune in cui ha luogo la consultazione. Quanto alle modalità d'iscrizione nelle liste elettorali si possono distinguere, in linea di massima, quattro sistemi. In Francia e in Grecia si applica il principio dell'iscrizione su richiesta individuale; in Italia e in Spagna gli elettori sono registrati d'ufficio; negli altri Stati membri, ad eccezione del Portogallo, gli elettori sono, di norma, iscritti d'ufficio nelle liste elettorali ed eccezionalmente alcune categorie di persone sono registrate a loro richiesta; in Portogallo, dove vige il principio dell'iscrizione su richiesta individuale,

l'amministrazione deve iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali tutte le persone che le risultino elettori.

In alcuni Stati membri in cui l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) gli elenchi elettorali vengono di norma compilati in base ai dati riportati su un altro registro pubblico, il registro della popolazione o il registro dello stato civile. Nel Regno Unito e in Irlanda, invece, gli elettori sono registrati d'ufficio in base a qualsiasi informazione utile raccolta dal "registration officer" in particolare in base ad un'indagine effettuata presso i capi famiglia. E' ovvio che negli Stati membri in cui l'iscrizione avviene su domanda individuale gli elettori devono fornire all'autorità competente ogni informazione e prova necessaria al momento della presentazione della domanda.

In alcuni Stati membri (Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito) le liste elettorali vengono aggiornate periodicamente. Nella maggior parte di essi la revisione ha luogo ogni anno, mentre in Italia è semestrale. In Belgio, in Germania e nei Paesi Bassi, i registri elettorali vengono ricompilati prima di ogni consultazione elettorale.

Nella maggior parte degli Stati membri le liste elettorali devono essere pubblicate prima di essere definitivamente approvate. Il Belgio e i Paesi Bassi fanno però eccezione a questa regola poichè gli elettori hanno diritto di essere informati se il loro nome vi figura o no.

Contro il diniego d'iscrizione gli elettori possono proporre ricorso dinanzi al giudice ordinario o amministrativo; tuttavia, in alcuni Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito), prima di rivolgersi al giudice gli elettori devono previamente presentare ricorso alle autorità amministrative.

bb) L'esercizio del diritto di candidatura

All'atto della presentazione della propria candidatura, chiunque sia eleggibile deve di norma fornire all'amministrazione competente alcune informazioni e prove relative alla propria situazione individuale.

II. Antefatti e lavori preparatori

1. L'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato CE può essere considerato il frutto di un dibattito politico che risale all'inizio degli anni '70, allorchè ci si rese conto che i milioni di lavoratori migranti avevano lasciato con le loro famiglie i paesi del Mediterraneo per stabilirsi nei paesi industrializzati dell'Europa nord-occidentale non sarebbero rientrati nel loro paese di origine ma sarebbero restati definitivamente nel paese ospitante. Se si considerano i grandi flussi di immigrati italiani e successivamente, greci, spagnoli e portoghesi si può affermare che si è trattato di un movimento migratorio in gran parte intracomunitario. Dato che questa immigrazione ha carattere definitivo, alcuni si sono chiesti se la Comunità dovesse limitarsi a garantire ai migranti intracomunitari il diritto di soggiorno e alcuni diritti sociali

oppure se si dovesse andare oltre e riconoscere a tali soggetti anche alcuni diritti politici, in particolare il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni locali.

2. Nel 1974 il Consiglio europeo di Parigi incaricò un gruppo di lavoro di studiare le modalità per l'attribuzione di "diritti speciali" ai cittadini degli Stati membri. Tuttavia, nel 1975, il Consiglio non accolse la proposta - che la Commissione aveva avanzato nel suo rapporto - di garantire il diritto di voto a livello comunale[14]. L'iniziativa della Commissione venne però rilanciata dal Parlamento europeo il quale, fra il 1977 ed il 1983, ha continuato a fare pressioni a livello politico in questa materia[15].

Nel 1985, il "comitato Adonnino", istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau, raccomandò al Consiglio europeo di Milano di continuare a studiare il problema, sottolineando peraltro che gli Stati membri detenevano talune competenze in tale ambito. Accogliendo l'invito del Parlamento europeo[16] la Commissione presentò, nel 1986, una relazione sul diritto di voto alle elezioni comunali dei cittadini degli Stati membri della Comunità[17].

Successivamente, su invito del Parlamento europeo (relazione Vetter 1987)[18] la Commissione presentò, nel 1988, una proposta di direttiva sul diritto di voto dei cittadini degli Stati membri alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza[19] che fu modificata nel 1989[20]. Dato che nel frattempo erano iniziati i lavori della Conferenza intergovernativa "Unione politica", il Consiglio sospese l'esame della proposta.
Il trattato sull'Unione europea, all'articolo 8 B, paragrafo 1, ha consacrato il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.

[14] Dal 1976 al 1979 il COREPER ha discusso, senza alcun esito su una relazione e non progetto preliminare di risoluzione del Consiglio.
[15] Cfr. la risoluzione sull'attribuzione dei diritti speciali ai cittadini (GU n. C 299 del 12.12.1977, pag.26), e la Relazione Macciocchi (GU n. C 184 del 12.7.1983, pag. 28).
[16] Risoluzione del Parlamento europeo, GU n. C 345 del 31.12.1985, pag. 82.
[17] Bollettino delle Comunità europeee, Supplemento n. 7/1986.
[18] GU n. C 13 del 18.1.1988, pag. 33.
[19] GU n. C 246 del 20.9.1988, pag. 3.
[20] GU n. C 290 del 18.11.1989, pag. 4.

Nel 1992, in sede di Consiglio d'Europa è stata adottata la "Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale" che è stata firmata da alcuni Stati membri (Danimarca, Italia, Regno Unito) e che, all'articolo 6, tratta del diritto di voto e di eleggibilità di tutti i residenti stranieri[21].

III. Articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE

1. La disciplina generale

a) Il paragrafo 1 dell'articolo 8 B - come del resto il paragrafo 2 - non è inteso a ravvicinare globalmente la normativa degli Stati membri in tema di elezioni comunali, ma si propone un obiettivo assai meno ambizioso e più circoscritto: eliminare gli ostacoli giuridici che, nell'ordinamento elettorale di ciascuno Stato membro, si oppongono all'effettivo esercizio del diritto elettorale attivo e passivo dei cittadini dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e di cui non hanno la cittadinanza. Occorre pertanto, prima di tutto, sostituire al requisito del possesso della cittadinanza quello del possesso della cittadinanza dell'Unione. Di conseguenza, l'intervento legislativo comunitario deve limitarsi a quanto è strettamente necessario per raggiungere tale obiettivo.

b) Il paragrafo 1 dell'articolo 8 dispone, come il paragrafo 2, che i cittadini comunitari residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza hanno il diritto di voto e di eleggibilità "alle stesse condizioni" dei cittadini di detto Stato; in questo modo esso accorda la parità di trattamento a chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione, qualunque sia il suo Stato membro d'origine. In armonia con tale principio, occorre che le situazioni giuridiche identiche o simili vengano assoggettate a disposizioni identiche, potendosi giustificare una differenza di trattamento soltanto in presenza di situazioni soggettive diverse. Ne segue che chi non è cittadino per origine non dev'essere tenuto a osservare condizioni speciali a meno che la differenza di trattamento tra cittadini per origine e degli altri cittadini comunitari trovi la sua giustificazione in problemi specifici che pongono questi ultimi.

c) L'articolo 8 B, paragrafo 1, consacra altresì la libertà dei cittadini dell'Unione di partecipare o non partecipare alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza. Questi cittadini sono quindi tenuti a manifestare la loro volontà mediante una dichiarazione; solo in quest'ipotesi essi potranno essere assoggettati - in alcuni Stati membri di residenza - all'obbligo di votare. Peraltro, è evidente che questo articolo

[21] "1. Le parti s'impegnano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, ad accordare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ai residenti stranieri che possiedono gli stessi requisiti prescritti a propri cittadini e, inoltre, abbia risieduto legalmente e abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni.

2. In deroga al paragrafo precedente, uno Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o d'adesione, che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto."

lascia del tutto impregiudicato il diritto elettorale attivo e passivo nello Stato membro di origine, ove tale diritto continui a sussistere.

d) Oltre al principio di uguaglianza, l'articolo 8 B, paragrafo 1 fa riferimento a due requisiti fondamentali, quello di cittadinanza dell'Unione e quello della residenza. Mentre il primo requisito è stato precisato nella "dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro", allegata al trattato TUE, la nozione di residenza non è precisata dalle disposizioni del trattato CE. In assenza di un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tale materia, non è opportuno dare una definizione uniforme di residenza nel quadro della presente direttiva per assicurare, nella più larga misura possibile, la parità delle condizioni di voto di eleggibilità ai cittadini per origine e agli altri cittadini comunitari.

e) L'estrema varietà dei regimi amministrativi ed elettorali degli Stati membri richiede che sia precisata la nozione di "elezioni comunali"; non è un caso, infatti, che le varie versioni linguistiche del trattato non siano tutte rigorosamente identiche. Il testo in lingua inglese (municipal elections)[22], spagnolo (elecciones municipales)[23] francese (élections municipales)[24] italiano (elezioni comunali), olandese (gemeenteratsverkiezingen)[25] e portoghese (eleições municipais) riguardano unicamente il primo livello dell'organizzazione politico-amministrativa dello Stato. Viceversa, i testi in lingua danese (kommunale valg)[26], tedesco

[22] Cfr. la definizione fornita dalla legge "Representation of the People Act 1983" sec.191, (1). Di norma, la legge britannica e irlandese fanno distinzione tra "Parlimentary elections" e "Local government elections" che comprendono le elezioni di tutti gli enti locali (parishes, districts, counties). Secondo il "Municipal Reform Act" del 1835, le "municipal corporations" erano formate dagli abitanti di un "borough". In seguito all'emanazione del "local Government act" del 1972, i "boroughs" sono stati assorbiti dai "districts".

[23] Cfr. il Titolo III (Disposiciones especiales para las elecciones municipales) della legge organica del 19.6.1985; l'elezione dei consiglieri provinciali è disciplinata dal Titolo V di tale legge (Disposiciones especiales para la eleccion de diputados provinciales).

[24] Cfr. il Titolo IV del codice elettorale "Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris"; l'elezione dei consiglieri dei dipartimenti è regolata dalle disposizioni del Titolo III. In Belgio, il legislatore distingue tra le elezioni "legislative", "provinciali" e "comunali".

[25] Cfr. la parte II del codice elettorale olandese (Kieswet) "De verkiezing van de leden van de Twede Kamer der Staten General, van de provinciale staten en van de gemeenteraden"

[26] La legge relativa alle elezioni comunali si applica ai comuni detti "primari" ai comuni "secondari" riconosce anche il diritto elettorale attivo e passivo a tutti gli stranieri che abbiano risieduto in Danimarca almeno negli ultimi tre anni prima delle elezioni.

(Kommunalwahlen)[27] e greco (dimotikes kai koinotikes ekloges) del trattato fanno riferimento non soltanto al livello comunale ma anche al secondo livello (sovraordinato) dell'amministrazione locale.

E' quindi opportuno specificare quale sia la natura della consultazione elettorale, le funzioni degli organi elettivi che ne scaturiscono e il livello dell'amministrazione locale presa in considerazione dalla presente direttiva.

- Per quanto attiene alla natura della consultazione, è evidente che l'articolo 8 B, paragrafo 1 - come del resto il secondo paragrafo -si riferisce esclusivamente alle elezioni a suffragio universale e diretto. Di conseguenza, questo articolo non ha per oggetto le elezioni che si svolgono all'interno dell'assemblea rappresentativa locale, quali, ad esempio, l'elezione del sindaco ad opera del "conseil municipal" francese o quelle che si svolgono in seno all'esecutivo locale, ad esempio l'elezione del "collège des échevins" (collegio degli assessori) belga o alle elezioni del "Magistrat" in Germania. In particolare questo articolo non riguarda le elezioni comunali che, in alcuni Stati membri, vedono il consiglio comunale designare certi delegati ("grands électeurs") per l'elezione di un'assemblea parlamentare a livello nazionale ovvero quando i rappresentanti comunali partecipano, in tale veste, a questa elezione.

- Ne segue che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE riguarda unicamente le cariche elettive che sono espressione diretta dell'elettorato locale; in pratica, si tratta, in tutti gli Stati membri, dei membri dell'organo o assemblea rappresentativa locale e, in alcuni di essi, del capo e, talora, di altri membri dell'organo esecutivo locale.

- Per quanto attiene al livello dell'amministrazione locale in questione, l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE riguarda evidentemente le elezioni al livello di base, che esiste in tutti gli Stati membri. La partecipazione a queste elezioni costituisce il nucleo dei diritti che questo articolo riconosce ai cittadini dell'Unione. Negli Stati membri in cui esistono anche enti locali subordinati, il trattato si applica anche alle elezioni dei rappresentanti di questi enti a suffragio universale diretto.

2. I regimi derogatori

A norma dell'articolo 8 B, paragrafo 1, tutte le deroghe devono essere giustificate da problemi specifici di uno Stato membro, devono avere ad oggetto le sole modalità di esercizio del diritto elettorale attivo e passivo e devono avere un'applicazione limitata nel tempo.

Fra i problemi specifici che possono giustificare misure derogatorie il principale è costituito dalla presenza di una percentuale particolarmente elevata di cittadini di altri Stati membri che hanno raggiunto l'età minima richiesta per essere elettori. Per calcolare

[27] Cfr., ad esempio, la legge sulle elezioni comunali della Renania del Nord-Westfalia; la normativa dei Länder in materia elettorale si applica sempre ai comuni (Gemeinden) e alle circoscrizioni (Kreuse). Con la ratifica del TUE, la Germania ha modificato la Legge fondamentale federale in questo senso (Articolo 28, paragrafo 1).

questa percentuale vanno prese unicamente in considerazione le statistiche relative ai residenti comunitari che hanno raggiunto l'età per essere elettori e calcolare la loro percentuale rispetto a tutto l'elettorato di un determinato paese. Attualmente questa proporzione varia, in media, dallo 0,3% al 6% di tutti i cittadini residenti dell'Unione.

Vi è un solo Stato membro in cui la percentuale dei residenti comunitari aventi la capacità elettorale supera largamente quella osservata negli altri Stati membri e raggiunge quasi il 29% di tutto l'elettorato.
Più precisamente, in questo Stato membro la percentuale dei residenti comunitari varia dal 30% al 54% in 21 comuni e dal 20 al 30% in 38 comuni. Nella capitale di tale Stato la percentuale è addirittura del 41,2%. Ne consegue che nel 50% dei comuni di tale Stato la percentuale dei residenti comunitari è superiore al 20%.

In considerazione del principio inderogabile dell'uguaglianza del voto, occorre disporre affinchè eventuali provvedimenti derogatori si applichino in maniera uniforme in tutti i comuni dello Stato membro che ne beneficia. Non è ammissibile l'applicazione di regimi elettorali differenti comune per comune a seconda della percentuale degli elettori di cui all'articolo 3 rispetto al corpo elettorale.

IV. Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta di direttiva, che rientra nella competenza esclusiva della Comunità, è intesa ad adempiere gli obblighi che l'articolo 8 B, paragrafo 1, secondo comma del trattato pone a carico della Commissione. In armonia con il principio della proporzionalità, la Commissione propone di adottare le "modalità" contemplate dall'articolo suddetto sotto forma di direttiva e di limitare le disposizioni del provvedimento a quanto è strettamente necessario per raggiungere l'obiettivo voluto dal trattato.

B. Commento agli articoli

Articolo 1: Oggetto della direttiva

Precisando lo scopo dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE, l'articolo 1 definisce il campo d'applicazione della direttiva.

1. Il primo paragrafo precisa che la direttiva riguarda unicamente i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza e il loro diritto di partecipare alle elezioni comunali in tale Stato. Ne consegue che essa non intende armonizzare in modo globale i regimi elettorali vigenti negli Stati membri.
 In primo luogo ciò significa che la direttiva lascia impregiudicate le disposizioni dei singoli Stati membri che disciplinano il diritto elettorale attivo e passivo dei cittadini residenti nel territorio nazionale. Il primo paragrafo specifica inoltre che il provvedimento riguarda unicamente le elezioni comunali e non le elezioni regionali o le elezioni del Parlamento nazionale. Dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE risulta che le elezioni comunali riguardano soltanto gli enti locali di base e le loro eventuali suddivisioni.

2. Il secondo paragrafo precisa in primo luogo che la direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che, in ogni Stato membro, disciplinano le condizioni per l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo dei cittadini per origine alle elezioni comunali, in particolare quando gli interessati risiedono fuori del territorio dello Stato.

Dato che l'articolo 8 B, paragrafo 1 garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, senza però sostituire tale diritto a quello corrispondente di cui è titolare il cittadino nello Stato membro d'origine ove la legge nazionale consente di mantenerlo, il terzo paragrafo dell'articolo 8 B è inteso a rispettare la libertà del cittadino dell'Unione di decidere se intende o no partecipare alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede.
Di conseguenza, i cittadini dell'Unione il cui diritto elettorale attivo e passivo viene mantenuto nello Stato membro d'origine benchè risiedano fuori del territorio nazionale potrebbero - in realtà - partecipare a due elezioni comunali: quelle dello Stato di residenza e quelle dello Stato di origine. L'ammettere che questi cittadini votino due volte in occasione di consultazioni elettorali diverse non costituisce una violazione del principio "One man, one vote" il quale vale, per ipotesi, soltanto nella stessa consultazione elettorale. Trattandosi di due operazioni giuridicamente e politicamente separate, che si svolgono in due Stati membri distinti, questo "voto parallelo" non incide sulla validità delle elezioni comunali in questi due Stati. Sotto il profilo politico è opportuno non solo incoraggiare i cittadini dell'Unione non titolari della cittadinanza dello Stato di residenza ad integrarsi nella società civile dello stato ospitante, ma occorre anche rispettare i legami che li congiungono con lo Stato membro d'origine. Né va dimenticato che l'impostazione proposta dalla Commissione è priva di inutili effetti dissuasivi e facilita al massimo l'esercizio del diritto di voto nello Stato membro in cui i cittadini interessati hanno stabilito la loro residenza effettiva.

L'incidenza pratica del "voto parallelo" sarà limitata a motivo dei legami speciali e stabili che - secondo il diritto dei singoli Stati membri, devono esistere, di regola, tra un ente locale di base e i cittadini dell'Unione che desiderano votare o candidarsi in quanto residenti nel suo territorio. Equiparando le residenze dell'interessato in altri Stati membri a quelle nello Stato membro di residenza, l'Articlo 4 della direttiva ne ridurrà ulteriormente l'importanza sul piano pratico.

D'altra parte, per eliminare il fenomeno del "voto parallelo" bisognerebbe metter in piedi un complesso congegno burocratico per lo scambio d'informazioni fra gli Stati membri e assicurarne il corretto funzionamento. E` evidente che questa impresa si urterebbe a grosse difficoltà, vista la struttura decentrata delle elezioni comunali. Dato che solo quattro Stati membri mantengono il diritto di voto dei loro cittadini che risiedono fuori del territorio nazionale (Francia, Grecia, Italia, Spagna), non sarebbe conforme al principio di proporzionalità istituire un meccanismo burocratico del genere per tutta l'Unione europea. Il numero delle elezioni municipali che si svolgono negli Stati membri a date diverse è talmente elevato che non è possibile impedire, in modo rapido ed efficace, ai cittadini interessati di esprimere il loro voto nello Stato membro di residenza e nello Stato membro d"origine.

3. Poichè l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato riconosce il diritto elettorale attivo e passivo ai soli cittadini dell'Unione, il secondo paragrafo dell'articolo in commento

afferma anche che la direttiva non riguarda il diritto elettorale attivo e passivo dei cittadini dei paesi terzi alle elezioni comunali negli Stati membri. In altri termini, essa lascia impregiudicato questo diritto negli ordinamenti nazionali che lo riconoscano (Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi). Altrettanto dicasi per il diritto di elettorato attivo e passivo che il Regno Unito riconosce ai cittadini dei paesi indipendenti del Commonwealth. Inversamente, la direttiva non ha assolutamente lo scopo di obbligare o impedire agli Stati membri in cui tale diritto non esiste di riconoscerlo ai suddetti soggetti.

Articolo 2: Definizioni

1. Per precisare la portata dei diritti sanciti dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE è necessario definire quale sia il livello dell'organizzazione politico-amministrativa dello Stato membro di residenza rispetto al quale i cittadini dell'Unione interessati dalla norma possono esercitare i diritti che essa riconosce. A tale fine, la direttiva in commento evita il ricorso a nozioni quali "municipalité", "district", comune e altri ancora, cioè alla terminologia impiegata nella normativa nazionale.

Fedele al presupposto della coerenza terminologica (con particolare riferimento all'articolo 198 A del trattato) la presente direttiva ricorre alla nozione di "ente locale di base" nel riferirsi alla struttura amministrativa che, secondo l'ordinamento interno, è alla base dell'organizzazione politico-amministrativa dei singoli Stati membri.

In tutti gli Stati membri, questi organismi sono enti amministrativi che, in forza della costituzione o della legge ordinaria, godono di un determinato grado di autonomia politica ed amministrativa nei confronti dello Stato. Di regola questa autonomia viene riconosciuta o da una norma generale attributiva di competenza o dall'attribuzione di competenze specifiche in determinate materie o settori. Nell'ambito di questa autonomia, gli enti di base esercitano, sotto la propria responsabilità, determinate funzioni pubbliche d'interesse locale; l'esercizio di queste funzioni è –ovviamente- circoscritto al loro territorio. E' importante distinguere questi enti locali di base dalle autorità pubbliche che, nell'ambito del decentramento organizzativo delle funzioni statali, forniscono determinati servizi a livello lmocale. Non bisogna però dimenticare il fatto che l'ente locale di base costituisce di frequente una suddivisione dell'amministrazione dello Stato e che l'organo esecutivo comunale, nell'ambito del decentramento delle funzioni, è il soggetto che rappresenta lo Stato o in ogni caso, esercita alcune potestà statuali.

In tutti gli Stati membri questi enti hanno organi eletti a suffragio universale diretto, che in genere è un'assemblea rappresentativa dotata di poteri deliberativi, che resta in carica per 4-6 anni. Inoltre, gli enti locali di base hanno, in tutti gli Stati membri, organi esecutivi monocratici o collegiali (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e alcuni Länder tedeschi) la cui composizione, le cui competenze e modalità di designazione sono estremamente varie.
Se l'ordinamento nazionale ha previsto che l'ente locale si suddivida in enti amministrativi subordinati dotati di determinate competenze e di organi eletti a suffragio universale diretto, questi ultimi enti vengono considerati parte integrante dell'ente locale.

Le collettività locali di base e le loro suddivisioni (se esistono) cui fa cenno l'articolo 2, paragrafo 1, sono indicate, per ciascuno Stato membro, nell'elenco allegato alla presente direttiva.

2. Viste le rilevanti differenze di tipologia fra le amministrazioni locali degli Stati membri e le diverse versioni linguistiche del primo paragrafo dell'articolo 8 B CE, occorre dare una definizione della nozione di elezioni comunali, avvertendo, in pari tempo, che la Corte di giustizia potrà dare, ove occorra, un'interpretazione uniforme di tale nozione. Sotto il profilo politico è opportuno garantire ai cittadini interessati un nucleo di diritti di partecipazione politica al livello dell'amministrazione locale di base nello Stato membro in cui risiedono e, in pari tempo, garantire che, in tale ambito, esista un minimo di reciprocità fra gli Stati membri.

a) In primo luogo il secondo paragrafo dell'articolo in commento precisa che le elezioni de quibus possono essere quelle che servono a designare le assemblee rappresentative locali e, ove ciò sia previsto dall'ordinamento nazionale, quelle che servono a designare il capo dell'organo rappresentativo e, laddove esista un organo esecutivo collegiale, le elezioni che servono a designare gli altri membri dell'organo esecutivo locale.

b) In secondo luogo, la nozione di "elezioni comunali" viene definita in modo da comprendervi unicamente le elezioni a suffragio universale diretto e non le elezioni che si svolgono in seno all'organo rappresentativo o all'organo esecutivo locale. E' interessante notare, a questo riguardo, che solo in quattro Stati membri (Germania, Italia, Portogallo, Spagna) il capo dell'organo esecutivo locale e, talora, i membri di questo organo, sono eletti o possono essere eletti dalla popolazione a suffragio universale diretto; in altri Stati membri (Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Regno Unito) essi vengono designati mediante un'elezione che si svolge in seno all'organo rappresentativo; in altri Stati ancora (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) essi vengono nominati dalla corona.

 Dato che il concetto di "elezioni comunali" non riguarda le elezioni che si svolgono all'interno dell'assemblea rappresentativa locale e che la direttiva lascia impregiudicate le competenze che gli ordinamenti nazioni assegnano a questi organi e ai loro membri, la direttiva non osta a che gli Stati membri nei quali i rappresentanti elettivi comunali eleggono, direttamente o indirettamente, i membri di un'assemblea parlamentare non consentano agli eletti cittadini di altri Stati membri di partecipare a questa elezione.

c) Per quanto concerne il livello di amministrazione locale, la definizione riguarda unicamente, in armonia con l'articolo 8 B, paragrafo 1, CE, le elezioni che si svolgono nelle collettività locali di base di cui al paragrafo 1. Negli Stati membri in cui esistano anche enti locali subordinati le disposizioni del trattato si applicano alle elezioni a suffragio universale diretto per i rappresentanti di questi ultimi.

3. La definizione di Stato membro di residenza di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 ricalca il contenuto dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato; la nozione di Stato

membro di origine viene invece definita, al paragrafo 4), con riferimento al criterio di nazionalità. Le due definizioni sono identiche a quelle che figurano all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva 93/109/CE che stabilisce le modalità di esercizio di diritto di voto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini[28].

4. Nel definire le liste elettorali, l'articolo 2, paragrafo 5 intende non già modificare ma ricomprendere tutti i vari tipi di registri elettorali ufficiali che esistono attualmente negli Stati membri, facendo astrazione dalla metodologia con cui vengono compilati (ad esempio: iscrizione d'ufficio o su domanda individuale) e dalle modalità del loro aggiornamento (aggiornamento costante, revisione periodica, formazione delle liste prima di ciascuna consultazione). Rientrano in questa definizione anche le situazioni particolari di taluni Stati membri che, senza compilare una lista specifica per le elezioni, annotano la qualità di elettore nei registri della popolazione. Inoltre, il paragrafo 5, non esclude che le liste elettorali vengano suddivise per categorie di elettori. Tale definizione è identica a quella dell'articolo 2, paragrafo 7) della citata direttiva 93/109/CE.

5. Poichè la data alla quale gli elettori e i candidati debbono soddisfare le condizioni prescritte per esecitare il diritto elettorale attivo e passivo non è identica in tutti gli Stati membri, il paragrafo 6, astenendosi da qualsiasi armonizzazione, ricorre alla nozione di "giorno di riferimento", che è definito rinviando all'ordinamento dello Stato membro di residenza. Dato che non si intendono ravvicinare i regimi elettorali degli Stati membri, la definizione abbraccia anche la situazione particolare di alcuni Stati membri che fissano più di un giorno di riferimento. La relativa definizione è identica a quella di cui all'articolo 2, paragrafo 8 della citata direttiva 93/109/CE.

6. Nel definire la nozione di dichiarazione formale, l'articolo 2, paragrafo 7, rinunciando a qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni nazionali, si riferisce alle varie forme che possono assumere queste dichiarazioni nei vari Stati membri. Può trattarsi, ad esempio, di una "statutory declaration" secondo il diritto britannico e di una "Eidesstattliche Versicherung" (dichiarazione giurata) secondo il diritto tedesco. Il requisito essenziale è che la dichiarazione possa essere depositata presso l'autorità competente di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva. Eventuali inesattezze di tale dichiarazione sono passibili delle sanzioni previste dal diritto nazionale applicabile in materia. Quando adotteranno i provvedimenti necessari per dare attuazione alla direttiva, gli Stati membri dovranno specificare in quale forma la dichiarazione debba essere fatta. Questa definizione è identica a quella che figura all'articolo 2, paragrafo 9 della direttiva 93/109/CE.

Articolo 3: Requisiti sostanziali in materia di capacità elettorale attiva e passiva

Nel quadro fissato dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE, l'articolo 3 della direttiva stabilisce quali requisiti debbano possedere i cittadini dell'Unione per avere la qualità di

[28] GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

titolare del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza. Secondo la legge dello Stato membro di residenza, il giorno in cui occorre essere in possesso dei requisiti per essere elettore o eleggibile può essere il giorno della elezione o qualsiasi altro giorno di riferimento. Ovviamente, è solo la legge di ciascuno Stato membro che può indicare se vi siano giorni di riferimento identici per il diritto elettorale attivo e passivo.

1. Dato che l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma CE definisce la cittadinanza dell'Unione e dato che la dichiarazione sulla nazionalità dello Stato membro, allegata al TUE, chiarisce tale definizione, l'articolo 3, lettera a) della direttiva fa puramente e semplicemente rinvio all'articolo suddetto. Ciò facendo, l'articolo 3 non fa che riconoscere che l'acquisto e il possesso della cittadinanza di uno Stato membro non è materia soggetta alle disposizioni del trattato bensì a quelle dei singoli ordinamenti nazionali.
 Ne consegue, in particolare, che la determinazione della cittadinanza delle persone originarie dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 3 del trattato, dipende eslcusivamente dalla determinazione legislativa dello Stato membro con il quale ciascun PTOM intrattiene vincoli particolari. Ecco perchè le persone originarie dei PTOM che, in forza della legge di uno Stato membro, siano in possesso della cittadinanza di questo e risiedano in un altro Stato membro, hanno ivi il diritto elettorale attivo e passivo alle elezioni comunali. Spetta quindi a ciascuno Stato membro indicare, ove ciò risulti necessario per l'applicazione della presente direttiva, quali siano le persone che devono essere considerate loro cittadini.
 La direttiva non disciplina invece la situazione giuridica in cui si trovano le persone originarie dei PTOM che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro né la situazione di quelle che risiedono nello Stato membro di collegamento; la disposizione in commento si riferisce infatti solo al diritto di voto e di candidatura in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.

2. Nella cornice delineata dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato, l'articolo 3, lettera b) della direttiva costituisce attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione fra elettori nazionali ed altri elettori comunitari e, in pari tempo, del principio della minima interferenza con i regimi elettorali degli Stati membri. Secondo questi ultimi, gli altri requisiti necessari per poter essere elettore ed eleggibile sono, in particolare, l'età di voto e la residenza.

Oltre alla condizione giuridica di cittadino dell'Unione, quella della residenza nello Stato membro del luogo del voto o della candidatura costituisce il secondo requisito essenziale per beneficiare del diritto di cui all'articolo 8 B, paragrafo 1 CE. Questa condizione si ricollega al diritto di libera circolazione e di soggiorno sancito dall'articolo 8 A del trattato stesso. Benchè la nozione di "residenza", contrariamente a quella di "cittadinanza" non sia precisata nel trattato, non vi è alcuna necessità di darne una definizione uniforme nella presente direttiva. Pertanto, gli articoli 3 e 5 si astengono dal dare una tale definizione, il che consente di meglio rispettare l'uguaglianza delle condizioni tra cittadini elettori e candidati da un lato e elettori e candidati di altri Stati comunitari dall'altro. La direttiva in commento evita inoltre d'interferire, in tale materia, con i sistemi elettorali degli Stati membri.

Né si è ritenuto opportuno stabilire, in modo uniforme, un periodo minimo di residenza nel territorio degli Stati membri ospitanti. Dall'interpretazione delle disposizioni pertinenti del trattato si desume che la residenza è una nozione più qualitativa che quantitativa; al riguardo, è interessante osservare che la stessa conferenza intergovernativa non ha accolto tutti i suggerimenti intesi a darne una definizione uniforme[29]. Va osservato che - sul piano politico - imporre il requisito di un periodo minimo di residenza finirebbe col privare un grandissimo numero di cittadini dell'Unione del diritto di votare e di candidarsi nello Stato membro di residenza. Pur essendo titolari di questi diritti politici, tali cittadini verrebbero assoggettati agli stessi obblighi di tutti gli altri abitanti nella loro collettività locale di base, in particolare per quanto riguarda le imposte comunali. Come gli altri abitanti di questa collettività tali cittadini sarebbero soggetti, per di più, alle decisioni che incidono sulla sua vita quotidiana, adottate dall'assemblea rappresentativa locale o dall'organo esecutivo nell'esercizio delle loro competenze. Infine, non si deve dimenticare che per una buona integrazione dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro diverso da quello d'origine occorre che essi prendano parte attiva non solo alla vita economica e sociale della collettività in cui risiedono, ma anche alla sua vita politica e, pertanto, che assumano la loro parte di responsabilità nella vita pubblica locale.

3. L'articolo 3 lascia invece impregiudicata l'osservanza delle condizioni di natura amministrativa che ciascuno Stato membro ha previsto affinché l'elettore possa esercitare il diritto di voto in un comune o in una circoscrizione determinata in occasione di un'elezione o affinché il candidato possa presentare la sua candidatura su una lista o in una circoscrizione in occasione di una determinata consultazione elettorale. L'osservanza di queste condizioni mira a garantire che le operazioni elettorali vengano preparate adeguatamente e si svolgano ordinatamente; esse riguardano, in particolare, il requisito della residenza nella circoscrizione o comune in cui si vota ed, eventualmente, la sua durata minima. Del pari impregiudicate restano le condizioni di natura amministrativa che devono osservare i candidati; esse riguardano, in particolare, le modalità della nomina dei candidati, le prove da fornire e i termini per il deposito delle candidature. Resta inteso che chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 e voglia partecipare effettivamente alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza deve ottemperare alle disposizioni nazionali che sono applicabili in tale materia ai cittadini dello stesso Stato.

4. Viste le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 5, l'articolo 3 dispone che il diritto di voto e di candidatura è riconosciuto solo nell'osservanza delle altre disposizioni della presente direttiva.

[29] Un primo progetto della Presidenza (tra i quali l'articolo C) aveva previsto, paragrafo 2, che le condizioni d'esercizio di tale diritto, definite in conformità all'articolo F, prevedessero in particolare, un periodo minimo di residenza. La conferenza intergovernativa non ha accettato il testo proposto dalla Commissione (Doc. SEC(91) 500 = Conf. UP 174/91) in base al quale "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali ed alle elezioni europee nel luogo in cui ha stabilito la sua residenza abituale da almeno [...] anni".

Articolo 4: Residenza

L'articolo 4 tratta del requisito della residenza, senza però darne una definizione uniforme ma, anzi, rinviando, al riguardo, alla legge dei singoli Stati membri; è quindi possibile rispettare al meglio il principio della parità delle condizioni tra gli elettori e gli eleggibili titolari della cittadinanza da un lato, e i cittadini elettori ed eleggibili di altri Stati membri dall'altro.

1. Qualora, secondo la legge dello Stato membro si debba fornire la prova di aver compiuto un periodo minimo di residenza sul territorio nazionale, l'articolo 4 mira ad evitare qualsiasi discriminazione tra cittadini elettori e cittadini eleggibili per origine e i cittadini di altri Stati membri che potrebbe derivare dal fatto che il requisito in questione viene più facilmente soddisfatto, in pratica, dai cittadini per origine che non dai cittadini di altri Stati membri. Di conseguenza, l'articolo 4 equipara il periodo di residenza compiuto in altri Stati membri (ad esempio nello Stato membro d'origine) a quello compiuto nello Stato membro in cui ha luogo l'elezione o viene presentata la candidatura.

2. Secondo la legge elettorale degli Stati membri, il periodo di residenza dev'essere, di norma, compiuto nella località in cui il cittadino soggiorna abitualmente nello Stato membro e non tiene conto di altri eventuali periodi di residenza compiuti in Stati membri diversi. Orbene, l'articolo 4 mira ad evitare qualsiasi discriminazione all'incontrario di coloro che sono elettori e eleggibili in quanto cittadini per origine. Discriminazioni del genere potrebbero verificarsi se questi cittadini dovessero fornire la prova di aver stabilito la loro residenza principale nel territorio dell'ente locale in cui si svolge l'elezione, laddove i cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza di tale Stato potrebbero votare o candidarsi grazie al fatto di avere in tale Stato membro la loro residenza unica - (la quale, in realtà – è una residenza secondaria, visto che il centro permanente dei loro interessi si trova in un altro Stato membro, quello di origine). Nell'ipotesi in cui la legge di uno Stato membro prescriva il requisito della residenza principale nel territorio dell'ente locale in cui si svolge l'elezione, l'articolo 4 dispone che, per accertare la sussistenza di tale requisito, si debba tenere conto di tutte le altre residenze che l'interessato abbia eventualmente stabilito in altri Stati membri.

3. Dato che l'articolo 4 riguarda esclusivamente i requisiti prescritti per essere titolare del diritto elettorale attivo e passivo nello Stato membro di residenza, la disposizione contenuta nel primo paragrafo lascia del tutto impregiudicate le condizioni specifiche che, nei singoli Stati membri, disciplinano l'esercizio di questi diritti da parte di chiunque (cittadino per origine o cittadino comunitario) sia elettore o eleggibile in occasione di un'elezione comunale nel territorio di un ente locale di base o di una determinata circoscrizione; di norma, queste condizioni consistono nel compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio dell'ente locale o della circoscrizione. In genere, la legge impone il possesso di questi requisiti in modo da garantire la corretta formazione delle liste elettorali e un'adeguata preparazione delle operazioni di voto. Vero è che i periodi minimi di residenza prescritti dai singoli Stati variano da uno Stato all'altro e sono, talora, più lunghi per quanto concerne il diritto elettorale passivo ma, nel complesso, non superano l'anno.

Articolo 5: Le cause di ineleggibilità

1. L'articolo 5 riguarda le cause di ineleggibilità, cioè le disposizioni che privano il cittadino dell'Unione del diritto dell'elettorato passivo quando nei suoi confronti sia intervenuta una sentenza civile o penale. L'articolo 6 contiene a sua volta le disposizioni in tema di incompatibilità, ossia dell'impossibilità legale di cumulare cariche elettive presso enti locali nello Stato membro di residenza con determinate altre funzioni nello Stato membro d'origine.

2. Poichè l'ineleggibilità può essere la conseguenza di una decisione individuale pronunciata dalle autorità giudiziarie o amministrative, in materia civile o penale, nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine e poichè, in assenza di convenzioni internazionali, tali decisioni non sono, di norma, esecutive nello Stato membro di residenza, l'articolo 5 dispone che gli Stati membri possono applicare cumulativamente le cause di ineleggibilità che operano sia nello Stato membro di residenza che nello Stato membro d'origine. Questo regime facoltativo di cumulo non è incompatibile con i due principi comunitari di uguaglianza e di non discriminazione; poichè, infatti, si devono evitare le distorsioni che potrebbero derivare dall'assenza di armonizzazione tra la disciplina delle cause di ineleggibilità in vigore negli Stati membri, il sistema adottato dalla direttiva può essere considerato una delle "modalità" che il Consiglio stabilisce in applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE.

Sotto il profilo del merito, il cumulo facoltativo è motivato dall'interesse dello Stato membro di residenza ad evitare che colui che abbia perso il diritto di elettorato passivo nello Stato membro d'origine (di norma, per effetto di una decisione giudiziaria che lo riguarda) venga reintegrato nel suo diritto per il solo fatto di risiedere in uno Stato membro diverso. Per salvaguardare la dignità degli organi rappresentativi (e, eventualmente, degli organi esecutivi) locali, può essere opportuno provvedere affinchè il cittadino dell'Unione privato del diritto elettorale passivo non solo non possa essere eletto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza ma che non vi possa neppure svolgere la campagna elettorale. E' appena il caso di notare che i rischi più consistenti e più visibili di un pregiudizio alla dignità degli organi elettivi comunali provengono più dall'inosservanza delle norme in materia di ineleggibilità che dall'inosservanza delle norme sul diritto di voto.

E' certamente vero che, in materia di cause di ineleggibilità, i regimi nazionali presentano grosse differenze; ma è anche vero che il principio del cumulo di queste cause parte dal presupposto che tutti i regimi nazionali rispettino, ciascuno secondo propri criteri, sia le norme generali di uno Stato di diritto, sia il principio democratico; di conseguenza, nessun motivo osta a che lo Stato membro di residenza tenga conto delle cause di ineleggibilità o della perdita del diritto elettorale passivo pronunciata nello Stato membro d'origine.

3. Per attuare il regime facoltativo del cumulo di cui al paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva consente allo Stato membro di residenza di chiedere al cittadino interessato di presentare, quando deposita la sua candidatura, un attestato

rilasciato dallo Stato membro d'origine, che dichiari che l'interessato non risulta ineleggibile in tale Stato o che all'amministrazione non consta alcuna causa di ineleggibilità.

Su questa premessa, l'articolo 5, paragrafo 2, consente allo Stato membro di residenza di dichiarare inammissibile la candidatura di un cittadino che non presenti tale attestato. Dato che l'articolo 9, paragrafo 2 prescrive l'adempimento di una formalità, l'articolo 5, paragrafo 2, rende possibile un controllo di carattere puramente formale che, nella maggior parte degli Stati membri, viene di norma effettuato prima della consultazione elettorale. Ne segue che l'articolo 5, paragrafo 2 lascia del tutto impregiudicata la disciplina nazionale delle cause di ineleggibilità che prevedono un controllo di merito che si svolge necessariamente dopo l'elezione. Vista la rilevanza politica delle cause di ineleggibilità, sembra comunque auspicabile che, nella misura del possibile, ogni decisione sull'inammissibilità delle candidature venga presa prima dell'apertura della campagna elettorale.

4. Dato che l'organo esecutivo locale esercita anche funzioni connesse all'esercizio di pubblica potestà e alla tutela degli interessi generali nel territorio della collettività locale di base - quali definiti dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza relativa agli articoli 48, paragrafo 4 e 55 del trattato CE - gli Stati membri, nel pieno rispetto del diritto comunitario, possono disporre che siano eleggibili alla carica di capo o di membro dell'organo esecutivo dell'ente locale di base esclusivamente i propri cittadini. Di conseguenza, ai membri dell'organo esecutivo locale - eletti direttamente o indirettamente - viene riservato lo stesso trattamento.

Articolo 6: Incompatibilità

1. La norma del paragrafo 1 costituisce un'applicazione del principio d'uguaglianza e di non discriminazione fra elettori che hanno la cittadinanza dello Stato di residenza e elettori di altri Stati membri e precisa che l'articolo 6 lascia impregiudicata la disciplina dell'incompatibilità attualmente vigente nei singoli Stati membri. In particolare, l'articolo 6 lascia del tutto indenni le disposizioni degli Stati membri in cui le cause d'incompatibilità sono, giuridicamente, cause di ineleggibilità previste dalla legge e, di conseguenza, impediscono agli interessati di presentare la propria candidatura alle elezioni comunali.

2. Per garantire la migliore attuazione possibile del principio d'uguaglianza fra tutti i cittadini dell'Unione europea, il paragrafo 2 dispone che gli Stati membri possano prevedere che, quando il cittadino di un altro Stato membro viene eletto alla carica di rappresentante di un organo comunale, si verifichi un'incompatibilità con l'esercizio, in un altro Stato membro, di funzioni equivalenti a quelle che, secondo la legge dello Stato dell'elezione, determinano un'incompatibilità. Questa soluzione è motivata dalla situazione specifica in cui si trovano gli interessati. Può essere necessario evitare che la qualità di rappresentante di un organo elettivo comunale nello Stato membro di residenza entri in conflitto con altre cariche e funzioni che l'interessato può occupare nello Stato membro d'origine; è lecito chiedersi, in

particolare, se la stessa persona sia in grado di rappresentare adeguatamente, nello stesso tempo, gli elettori del comune nel suo Stato membro di residenza e quelli del suo Stato membro d'origine.

Articolo 7: Iscrizione su domanda e obbligo di voto

1. Per rispettare la libertà dei cittadini dell'Unione di partecipare o non partecipare alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, l'articolo 7, paragrafo 1 dispone che gli elettori di cui all'articolo 7 possano iscriversi nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza solo se ne hanno espresso la volontà. Questa manifestazione di volontà assume particolare importanza nei vari Stati membri in cui il voto è obbligatorio.

2. In forza del paragrafo 2, negli Stati membri in cui il voto è obbligatorio, gli elettori di cui all'articolo 3 che, a domanda, sono stati iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza sono assoggettati a tale obbligo, in armonia con il principio d'uguaglianza fra gli elettori che sono cittadini per origine e quelli che hanno la cittadinanza di altri Stati membri.

Articolo 8: Requisiti formali per l'esercizio del diritto di voto

1. L'articolo 8, paragrafo 1, riguarda il termine entro il quale dev'essere presentata la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali presso l'autorità competente dello Stato membro di residenza e mira ad interferire il meno possibile con il regime elettorale degli Stati membri che, a tale riguardo, sono molto diversi.
 Negli Stati membri in cui le liste elettorali vengono aggiornate o riviste periodicamente, gli elettori di cui all'articolo 3 potrebbero chiedere di essere iscritti nel periodo intermedio; l'iscrizione al di fuori del periodo di revisione verrebbe ammessa solo in casi eccezionali e nell'osservanza delle stesse condizioni previste per i cittadini per origine.
 Negli Stati membri in cui la lista elettorale viene compilata, di norma, d'ufficio prima di ogni consultazione elettorale, gli elettori di cui all'articolo 3 devono poter chiedere l'iscrizione entro un termine adeguato prima della chiusura delle liste. Gli Stati membri interessati, quando recepiranno le disposizioni della direttiva nel loro ordinamento, dovranno definire questo termine tenendo conto sia degli interessi legittimi degli elettori sia dell'esigenza di un'adeguata preparazione amministrativa della consultazione.

2. L'articolo 8, paragrafo 2 riguarda le prove che l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire, pena l'esclusione, a sostegno della sua domanda d'iscrizione e, a tale proposito, fa rinvio alle disposizioni che devono osservare gli elettori cittadini dello Stato delle elezioni. Per accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 3 è però necessario che gli elettori ai sensi di tale articolo forniscano alcune prove supplementari. Poichè si tratta di agevolare il più possibile l'esercizio del diritto di voto nello Stato membro di residenza, queste prove devono limitarsi al minimo necessario. Inoltre, le disposizioni in materia di prove si ispirano al presupposto che occorra fare assegnamento sulle dichiarazioni rilasciate dagli interessati. Per tale motivo, l'articolo 8, paragrafo 2 impone all'interessato di produrre solo una

dichiarazione formale che precisi soltanto alcuni elementi che consentano allo Stato membro d'origine d'identificarlo facilmente e di accertare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 3.

Per facilitare ancor più l'identificazione di coloro che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali, lo Stato membro di residenza ha facoltà, secondo il paragrafo 3, di chiedere una sola prova supplementare.

3. Pur nel rispetto della libera scelta degli elettori comunitari e dei sistemi elettorali degli Stati membri, l'articolo 8, paragrafo 3 mira a dispensare gli interessati dall'adempimento di formalità amministrative inutili e mira anche ad agevolare il compito degli Stati membri che periodicamente aggiornano le liste elettorali. Di conseguenza, gli elettori di cui all'articolo 3, che abbiano manifestato per una volta la volontà di esercitare il diritto di voto nello Stato membro in cui risiedono non sono più soggetti all'obbligo di ripresentare la domanda scritta di cui al paragrafo 1 prima di ogni consultazione elettorale; salvo manifestazione di volontà contraria, l'interessato resterà iscritto nelle liste elettorali dello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni degli elettori che di tale Stato hanno la cittadinanza.

Articolo 9: Requisiti formali per l'esercizio del diritto di candidatura

1. L'articolo 9, paragrafo 1 riguarda le prove che il cittadino eleggibile di cui all'articolo 3 deve fornire, pena l'esclusione, all'atto del deposito della sua dichiarazione di candidatura e dispone che, al riguardo, debbono essere osservate le stesse condizioni che lo Stato di residenza applica ai propri cittadini eleggibili. Per accertare se siano soddisfatte le condizioni prescritte dall'articolo 3, il paragrafo 1 esige però che i candidati che non hanno la cittadinanza dello Stato di residenza forniscano alcune prove specifiche che tuttavia devono limitarsi al minimo indispensabile. Il disegno generale dell'articolo 9, paragrafo 1 coincide con quello dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Per attuare il regime facoltativo del cumulo delle cause di ineleggibilità previsto dall'articolo 5, il paragrafo 2 dell'articolo in commento consente allo Stato membro di residenza di chiedere che il cittadino eleggibile di cui all'articolo 3 produca, ai fini dell'ammissibilità della sua candidatura, un attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine da cui risulti che l'interessato non incorre in alcuna delle cause di ineleggibilità vigenti in tale Stato. Se necessario (in particolare ove manchino informazioni centralizzate) lo Stato membro d'origine può limitarsi ad attestare che alle sue autorità non consta che l'interessato abbia perso il diritto di elettorato passivo. Va da sè che è in facoltà di ciascuno Stato membro designare le autorità competenti richiamate dal paragrafo 2 e, in particolare, definire i compiti che i suoi uffici consolari possono svolgere in tale ambito.

Inoltre lo Stato membro di residenza può esigere che l'interessato fornisca alcune prove supplementari intese a facilitare la sua identificazione o ad accertare che non eserciti nessuna delle funzioni incompatibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La

prova dell'insussistenza di un'incompatibilità dovrebbe interessare gli Stati membri che hanno emanato le disposizioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 2, in particolare, gli Stati nei quali la legge vieta di candidarsi a chi sia titolare di tali funzioni.

Articolo 10: Mezzi di ricorso

1. Le informazioni che gli Stati membri devono fornire agli interessati a norma del paragrafo 1 sono necessarie affinchè i cittadini possano, all'occorrenza, impugnare le decisioni di cui al paragrafo 2. Il paragrafo 1 lascia liberi gli Stati membri di determinare la forma che possono assumere queste informazioni: esse potranno quindi essere trasmesse individualmente all'interessato oppure essere rese pubbliche contestualmente alla pubblicazione delle liste elettorali. Ciò che importa è che l'interessato sia reso edotto della decisione che lo riguarda in tempo utile.

2. In omaggio al principio della parità di condizioni tra cittadini per origine e cittadini di altri Stati membri, il paragrafo 2 dispone che, ove se ne presenti la necessità, tutti coloro che, ai sensi dell'articolo 3, godono del diritto elettorale attivo e passivo possono esperire gli stessi tipi di ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale che possono esperire i cittadini dello Stato membro di residenza.

Articolo 11: Informazione degli elettori

Dato che chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 deve possedere rispettivamente gli stessi requisiti prescritti per i cittadini per origine e alcuni requisiti specifici (e segnatamente fornire alcune prove), l'articolo 11 dispone che le amministrazioni competenti dello Stato membro di residenza informino questa categoria di persone in tempo utile affinchè possano esercitare il loro diritto elettorale attivo e passivo nello Stato membro di residenza. La disposizione lascia ai singoli Stati membri piena facoltà di scegliere le forme con le quali provvedere a tale informazione.

Articolo 12: Deroghe

1. I problemi specifici di uno Stato membro che, in base all'articolo 8 B, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE, giustificano disposizioni derogatorie possono derivare soprattutto dalla percentuale particolarmente elevata dei cittadini di altri Stati membri rispetto al suo corpo elettorale. Attualmente, questa percentuale varia in media dallo 0,3% al 6% circa sul totale dei cittadini dell'Unione che in essa risiedono. Solo in uno Stato membro la percentuale dei residenticomunitari in età di voto supera di gran lunga quella osservata negli altri Stati membri e raggiunge quasi il 29% del suo corpo elettorale.

 In presenza di questa situazione, il paragrafo 1 fissa al 20% la soglia che dev'essere superata affinchè lo Stato membro possa adottare disposizioni derogatorie ai sensi delle lettere a), b) e c). Questa percentuale va calcolata in base alle statistiche dei cittadini dell'Unione in età di voto che, alla data di riferimento, risiedono nello Stato membo in questione.

Le deroghe devono però limitarsi - a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e c) – ad esigere che i cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 comprovino di aver risieduto per un periodo minimo nello Stato membro in cui si recano a votare. Per quanto riguarda l'eleggibilità un periodo congruo non deve essere superiore alla durata di due mandati nell'assemblea rappresentativa comunale; per quanto invece riguarda il diritto di voto, il periodo minimo di residenza può essere pari, al massimo, alla durata di uno di questi mandati. Inoltre, lo Stato membro in questione può adottare, in osservanza della normativa comunitaria, i provvedimenti opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati e al fine di facilitare l'integrazione nella sua società civile dei cittadini dell'Unione che non hanno la sua cittadinanza.

2. Inoltre, i problemi specifici di uno Stato membro legittimano - ai sensi dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato - disposizioni derogatorie per il fatto che, in alcuni Stati membri, i cittadini di altri Stati dell'Unione hanno fin d'ora il diritto elettorale attivo non solo alle elezioni comunali ma anche al Parlamento nazionale.
In uno Stato membro, i cittadini di uno Stato membro vicino non hanno lo status di stranieri e, dal 1948, godono del diritto elettorale attivo e passivo tanto al Parlamento nazionale quanto alle elezioni locali esattamente alle stesse condizioni formali e sostanziali dei cittadini di tale Stato. In forza di una legge del 1935, in questo Stato membro vicino, chiunque sia nato nel primo Stato membro non è considerato straniero. A ciò si aggiunge il fatto che la costituzione è stata modificata in modo da delegare il legislatore ordinario a concedere il diritto di voto al Parlamento nazionale ai residenti che non hanno la cittadinanza di questo Stato. In base a ciò, la legge elettorale del 1985 dispone che i cittadini del primo Stato membro e, su base di reciprocità, i cittadini di tutti gli altri Stati membri, hanno diritto di votare alle elezioni del Parlamento nazionale.

 Pertanto, i cittadini di questi due Stati membri che risiedono rispettivamente nell'altro Stato membro figurano, di norma, nelle liste elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale e per le elezioni degli organi locali che, in entrambi gli Stati, vengono compilate d'ufficio. Ciò premesso, vi sono validi motivi per non assoggettare i cittadini di questi due Stati membri che risiedono nell'altro Stato membro all'adempimento delle formalità specificamente contemplate dagli articoli da 5 a 11 della presente direttiva.

3. La deroga contemplata nell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE riguarda unicamente le modalità in base alle quali i diritti di cui godono i cittadini dell'Unione possono essere esercitati in occasione delle elezioni comunali e non già la garanzia di questi stessi diritti. Ne segue che tutte le deroghe saranno soggette a riesame e, a tal fine, il paragrafo 3 detta le disposizioni necessarie per la presentazione di relazioni periodiche.

 Per consentire alla Commissione – nella sua qualità di custode del trattato – di accertare se continuino a sussistere i presupposti di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, è indispensabile che gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie le forniscano tutti i necessari elementi giustificativi. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 dovrebbero fornire alla Commissione, in particolare, statistiche pertinenti.

Articolo 13: Diritti acquisiti

Poichè in alcuni Stati membri tutti i cittadini dell'Unione o i cittadini di alcuni Stati membri hanno già il diritto di votare alle elezioni comunali e, quindi, di iscriversi nelle liste elettorali ancor prima che entri in vigore la presente direttiva è opportuno riconoscere questi diritti acquisiti e, pertanto, disporre che il provvedimento non incide sul diritto di questi cittadini di iscriversi in tali liste elettorali. In occasione delle prime elezioni comunali in cui verranno applicate le disposizioni della presente direttiva i cittadini interessati non devono presentare la domanda di cui all'articolo 7 né fornire le prove specifiche richieste dall'articolo 8. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, questa situazione giuridica può essere mantenuta anche dopo le prime elezioni comunali ove lo consenta la normativa nazionale attualmente in vigore.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce le modalità di l'esercizio del diritto di voto
e di eleggibilità alle elezioni comunali per i
cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui
non hanno la cittadinanza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato delle regioni,

considerando che il trattato sull'Unione europea (TUE) costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli d'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del TUE, istituiscono una cittadinanza dell'Unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, in tale qualità, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato nell'articolo 8 B, paragrafo 1;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o no cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a

quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev'essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, non sussistano motivi particolari che giustifichino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini per origine;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE riconosce ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine; che è importante rispettare la libertà dei cittadini dell'Unione di partecipare o non partecipare alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che occorre pertanto che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali;

considerando che l'amministrazione locale degli Stati membri è espressione di tradizioni politiche e giuridiche diverse ed è caratterizzata da una grande varietà di strutture; che la nozione di "elezioni comunali" non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri; che, di conseguenza, è opportuno precisare l'oggetto della direttiva definendo la nozione di "elezioni comunali"; che queste elezioni comprendono le elezioni a suffragio universale e diretto a livello degli enti locali di base e delle loro suddivisioni; che tali elezioni comprendono tanto le elezioni a suffragio universale diretto delle assemblee o degli organi rappresentativi comunali quanto le elezioni dei membri dell'organo esecutivo locale; che, per contro, ne sono escluse le elezioni che si svolgono all'interno degli organi comunali e le elezioni - dirette o indirette - dei membri di un'assemblea parlamentare ad opera dei rappresentanti elettivi degli organi comunali;

considerando che l'ineleggibilità può derivare da decisioni individuali adottate dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine; che, attesa la rilevanza politica delle cariche elettive comunali, è opportuno che gli Stati membri possano prendere i provvedimenti necessari per evitare che chiunque abbia perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine venga reintegrato in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro; che questo problema, che è proprio dei candidati che non possiedono la cittadinanza dello Stato in questione, giustifica che gli Stati membri che lo ritengano necessario li assoggettino tanto al regime di ineleggibilità dello Stato membro di residenza quanto a quello dello Stato membro di origine; che, in considerazione del principio di proporzionalità, è sufficiente subordinare il diritto di voto alle sole disposizioni sull'incapacità elettorale vigenti nello Stato membro di residenza;

considerando che le attribuzioni del capo o dei membri dell'organo esecutivo degli enti locali di base implicano una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali, è opportuno consentire agli Stati membri di riservare queste funzioni ai propri cittadini;

considerando che quando la normativa di uno Stato membro prevede l'incompatibilità fra le cariche elettive comunali ed altre funzioni nello stesso Stato è opportuno consentire a tale Stato membro di disporre che tali incompatibilità sussistono anche con riferimento a funzioni equivalenti esercitate dagli stessi soggetti in altri Stati membri;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE, dai problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua intrinseca natura, dev'essere sottoposta a riesame che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media; che una quota del

20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica dispsizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del Trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui i cittadini dell'Unione stranieri in età di voto rappresentano oltre il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, lo Stato membro in questione deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato CE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere dispensati da alcune formalità previste dalla presente direttiva;

considerando che alcuni Stati membri accordano già a tutti i cittadini dell'Unione o ai cittadini di altri Stati membri il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali; che, pertanto, è opportuno salvaguardare questi diritti acquisiti dispensando i suddetti cittadini da talune formalità previste dalla presente direttiva;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di paesi terzi residenti nel suo territorio.

Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, si intende per:

1) "ente locale di base" gli enti amministrativi riportati in allegato che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;

2) "elezioni comunali", le elezioni a suffragio universale e diretto volte a designare, i membri dell'assemblea rappresentativa e, qualora sia previsto a norma della legislazione dello Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;

3) "Stato membro di residenza", lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

4) "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

5) "liste elettorali", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dalle autorità competenti secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;

6) "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o cittadino eleggibile;

7) "dichiarazione formale", la dichiarazione rilasciata dall'interessato, la cui inesattezza sia passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.

Articolo 3

Ogni persona che, nel giorno di riferimento, soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato,
b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza possiede i requisiti cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza secondo le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

1. Qualora per i cittadini dello Stato membro di residenza sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale per essere elettori o eleggibili, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

2. Qualora in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi propri cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la loro residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette alla stessa norma. La loro residenza principale è determinata prendendo in considerazione anche le residenze in altri Stati membri.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità degli elettori e dei candidati comunitari in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o penale, è stato privato del diritto di eleggibilità conferitogli dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.

2. La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata inammissibile qualora l'interessato non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo o di membro dell'organo esecutivo comunale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini.

Articolo 6

1. Le persone eleggibili di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

2. Gli Stati membri possono disporre che le cariche elettive comunali nello Stato membro di residenza siano incompatibili anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.

CAPO II: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA'

Articolo 7

1. L'elettore di cui all'articolo 3 esercita il diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, obbligo del voto si applica agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti sulle liste elettorali.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3, che ne abbia espresso la volontà, di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.
 Lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un valido documento d'identità.

3. Gli elettori di cui all'articolo 3, iscritti nelle liste elettorali dello Stato di residenza, vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori cittadini di tale Stato membro, finchè non chiedano la cancellazione o finchè non siano cancellati d'ufficio in quanto siano venuti meno i requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto. L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro viene iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.

Articolo 9

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, chiunque sia eleggibile ai sensi dell'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che chiunque sia eleggibile ai sensi dell'articolo 3

- presenti, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non ha perduto il diritto di eleggibilità in tale Stato ovvero che ad esse non consta la perdita di tale diritto,

- presenti un valido documento d'identità,

- indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili contemplate dall'articolo 6, paragrafo 2,

- indichi il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.

Articolo 10

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della sua candidatura.

2. Contro il diniego d'iscrizione nelle liste elettorali e il diniego di ammissione della candidatura l'interessato può esperire gli stessi rimedi giuridici che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Articolo 11

Lo Stato membro di residenza comunica, in tempo utile e in maniera adeguata, a chiunque sia elettore e eleggibile ai sensi dell'articolo 3 le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.

CAPO III: DISPOSIZIONI DEROGATORIE E TRANSITORIE

Articolo 12

1. Lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedano senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età

per essere elettori superi il 20% del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti o e aventi l'età per essere elettori ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva

a) riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto un periodo minimo di residenza, che non puó eccedere la durata di un mandato di consigliere comunale,

b) riservare il diritto di eleggibilità a chi sia eleggibile ai sensi dell'articolo 3 purchè abbia compiuto, in tale Stato membro, un periodo di residenza minimo, che non puó eccedere la durata dell'organo suddetto, e

c) adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato.

2. Lo Stato membro la cui legislazione disponga, alla data del 1° gennaio 1996, che i cittadini di uno altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali alle stesse condizioni degli elettori nazionali, la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 5 a 11 a tali cittadini.

3. Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ogni sei anni la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuino a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE e propone, gli adeguamenti del caso.
Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Articolo 13

I cittadini dell'Unione che, al 1° gennaio 1996, hanno già il diritto di votare alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza e siano iscritti nelle liste elettorali di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità previste dall'articolo 8 in occasione delle prime elezioni comunali in cui la presente direttiva sarà applicata a norma dell'articolo 14.

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

A L L E G A T O

alla direttiva che stabilisce le modalità di l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva s'intende per ente locale di base:

" **per la Danimarca:**
- *amtskommune, København s Kommune, Frederiksbergs Kommune,*
- *primaerkommune,*

" **per il Belgio:**
- *commune / gemeente / Gemeinde,*

" **per la Germania:**
- *Kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis;*
- *Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin;*
- *Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,*

" **per la Grecia:**
- *κοινότης (koinotis),*
- *δήμος (dimos),*

" **per la Spagna**
- *municipio,*
- entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

" **per la Francia:**
- *commune,*
- *arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,*

" **per l'Irlanda:**
- *county, county borough,*
- *urban district, non-county-borough, town,*

" **per l'Italia:**
- *comune,*
- circoscrizione,

" **per il Lussemburgo:**
- commune,

" **per i Paesi Bassi:**
- gemeente,
- deelgemeente,

" **per il Portogallo:**
- conselhos, municipios,
- freguesias,

- **per il Regno Unito**
- counties in England and Wales, regions in Scotland,
- districts, metropolitan districts, London boroughs, Isles authorities,
- parishes in England, communities in Scotland and Wales.

* * * * *

ISSN 0254-1505

COM(94) 38 def.

DOCUMENTI

IT **01 06**

N. di catalogo : CB-CO-94-045-IT-C

ISBN 92-77-65319-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo